DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2001

recante seconda modifica della decisione 98/357/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia

[notificata con il numero C(2001) 1840]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di aziende riconosciute indenni da dette malattie.

(2) L'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia è stato stabilito con la decisione 98/357/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 2001/187/CE [4].

(3) L'Italia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi per la concessione della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda la IHN a la VHS ad un'altra azienda di allevamento ittico, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento. L'azienda in questione è situata nella regione Veneto, provincia di Vicenza.

(4) La Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi trasmessi dall'Italia per l'azienda suddetta.

(5) Dall'esame dei documenti risulta che l'azienda soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.

(6) Pertanto l'azienda in parola può beneficiare della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va aggiunta all'elenco delle aziende già riconosciute.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/357/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
[3] GU L 162 del 5.6.1998, pag. 42.
[4] GU L 67 del 9.3.2001, pag. 81.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN ITALIA, RELATIVAMENTE ALLA IHN E ALLA VHS

I. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Noce

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)
Cavizzana

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Brenta

Campestrin Giovanni
Telve Valsugana (Fontane)

Ittica Resenzola Serafini
Grigno

Ittica Resenzola Selva
Grigno

Leonardi F.lli
Levico Terme (S. Giuliana)

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Adige

Celva Remo
Pomarolo

Margonar Domenico
Ala (Pilcante)

Degiuli Pasquale
Mattarello (Regole)

Tamanini Livio
Vigolo Vattaro

Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A.
S. Michele all'Adige

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Sarca

Ass. Pescatori Basso Sarca
Ragoli (Pez)

Stab. Giudicariese La Mola
Tione (Delizia d'Ombra)

Azienda Agricola La Sorgente s.s.
Tione (Saone)

Fonti del Dal s.s.
Lomaso (Dasindo)

Comfish Srl (ex Paletti)
Preore (Molina)

Ass. Pescatori Basso Sarca
Tenno (Pranzo)

Troticoltura «La Fiana»
Di Valenti Claudio (Bondo)

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico del Chiese

Facchini Emiliano
Pieve di Bono (Agrone)

II. REGIONE: VENETO

Aziende di allevamento ittico situate nel bacino idrografico dell'Astico

Centro Ittico Valdastico
Valdastico (Veneto, provincia di Vicenza)